

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 187 del 07/11/2012 - rif. PREC 187/12/L

Parere di Precontenzioso n. 187 del 07/11/2012 - rif. PREC 187/12/L d.lgs 163/06 Articoli 118, 46 - Codici 118.1, 46.1

Artt. 92 e 109 D.P.R. n. 207 del 2010 - Subappalto di categorie scorporabili- Anche in relazione alle prestazioni a qualificazione obbligatoria, né nell'art. 118 né in altre disposizioni del codice, si riscontra l'obbligo della preventiva indicazione in sede di gara delle imprese subappaltatrici. L'art. 118 si limita a richiedere al concorrente l'indicazione della volontà di subappaltare, rimandando alla successiva fase di esecuzione dei lavori il deposito del contratto di subappalto e la certificazione dei requisiti di qualificazione e di quelli generali di cui all'art. 38 in capo alle imprese subappaltatrici le quali, a differenza di quanto accade nell'avvalimento con riguardo all'ausiliaria, non rientrano nell'organizzazione d'impresa dell'aggiudicatario (cfr. parere Avcp n. 165 del 10 ottobre 2012). Inoltre, alla luce del principio di tassatività sancito dall'art. 46 del Codice, può costituire causa di esclusione la violazione dell'obbligo di indicare, in sede di offerta, la quota della prestazione che il concorrente intende subappaltare, qualora questa sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti dal bando per eseguire in proprio le opere. Ciò comporta che, qualora il bando di gara preveda, fra le categorie scorporabili e subappaltabili, categorie a qualificazione obbligatoria ed il concorrente non sia in possesso delle corrispondenti qualificazioni oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta l'intenzione di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante dovrà procedere all'esclusione del concorrente, non idoneo ad eseguire direttamente le lavorazioni e non autorizzato a subappaltarle.